

STUDIO LEGALE
Avv. IvanLucia Rasulo
Via Umberto Saba, nr. 541 – 47521 Cesena
Viale Roma, nr. 58/e – 47121 Forlì (Fc)
Contatto mobile: 347.2235762
Pec: ivanlucia.rasulo@ordineavvocatiforlicesena.eu

TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ

Sezione Fallimentare

Fallimento “ **COSTRUZIONI EDILI LEONI – C.E.L. IN LIQUIDAZIONE** ”,
con sede legale in Cesena (Fc), Via Ungaretti nr. 260 (P.I. - C.F. 00797880408) –
dichiarato dal Tribunale di Forlì con Sentenza nr. 15/2022 pubblicata in data 23 Maggio
2022.

Giudice Delegato: Dott.ssa Barbara Vacca

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Alessandra Aquilina

Udienza di verifica stato passivo: 6 Ottobre 2022 ore 9.30.

* * * * *

La scrivente Avv. IvanLucia Rasulo, con Studio in Cesena (FC), Via Umberto Saba
nr. 541 (C.F. RSL VLC 69E61 D643V – P.I. 04615890409), indirizzo di posta certificata:
ivanlucia.rasulo@ordineavvocatiforlicesena.eu

Premesso che

- Con decreto 20 Gennaio 2022, il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda di concordato con riserva presentata dalla Società “Costruzioni Edili Leoni – C.E.L. S.r.l. in liquidazione”, concedendo alla stessa termine sino al 13 Maggio 2022 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione come previsto ex lege (all. nr.1);
- Con il medesimo decreto, veniva nominato Commissario Giudiziale la scrivente e disposto a carico della ricorrente il deposito di relazioni periodiche di aggiornamento della situazione finanziaria della Società da trasmettersi al Tribunale e al C.G. alle date del 15 Febbraio, 15 Marzo e 15 Aprile 2022 nonché una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva da trasmettere al C.G. alle medesime date;

STUDIO LEGALE
Avv. IvanLucia Rasulo
Via Umberto Saba, nr. 541 – 47521 Cesena
Viale Roma, nr. 58/e – 47121 Forlì (Fc)
Contatto mobile: 347.2235762
Pec: ivanlucia.rasulo@ordineavvocatiforlicesena.eu

- Rilevate criticità sul buon esito della procedura, prima dello scadere dell'ultima relazione 15 Aprile 2022, la scrivente provvedeva ad informarne il Tribunale con il deposito di breve relazione informativa dalla data del 29 Aprile 2022;

- Con deposito effettuato in data 12 Maggio 2022, la Società Costruzioni Edili Leoni – C.E.L. S.r.l. in liquidazione, formalizzata la propria rinuncia alla domanda prenotativa, confermando l'impossibilità di raggiungimento di un accordo in il ceto creditorio;

- A fronte della rinuncia della domanda di concordato, il Tribunale di Forlì – esaminata l'istanza di fallimento presentata da uno dei principali creditori il cui esame era stato procrastinato in ragione dell'iniziativa concordataria – con provvedimento 19 Maggio 2022 dichiarava inammissibile la domanda di concordato ex art. 161 comma 6° L.F. e per l'effetto dichiara il fallimento della Società “Costruzioni Edili Leoni – C.E.L. S.r.l. in liquidazione;

- Essendosi - con il provvedimento de quo - definito l'Ufficio ed incarico conferito al nominato Commissario Giudiziale, vista l'istanza 31 Maggio 2022 il Tribunale di Forlì – con decreto 9 Giugno 2022 liquidava in favore della scrivente il compenso nella misura di € 2.000,00= oltre rimborso forfettario del 5% sull'intero compenso, oneri fiscali e contributi nella misura di legge (all. 2).

Tanto premesso, la scrivente Avv. IvanLucia Rasulo, in virtù del citato decreto 9 Giugno 2022,

Dichiara

di essere ad oggi creditrice di “**FALLIMENTO COSTRUZIONI EDILI LEONI – C.E.L. IN LIQUIDAZIONE**”, con sede legale in Cesena (Fc), Via Ungaretti nr. 260 (P.I. - C.F. 00797880408 della somma di **€uro 2.100,00= oltre IVA 22% e CPA 4% come per legge,**

Tutto quanto sopra esposto e dichiarato, l'odierna istante

STUDIO LEGALE
Avv. IvanLucia Rasulo
Via Umberto Saba, nr. 541 – 47521 Cesena
Viale Roma, nr. 58/e – 47121 Forlì (Fc)
Contatto mobile: 347.2235762
Pec: ivanlucia.rasulo@ordineavvocatiforlicesena.eu

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 L.F. di essere ammessa al passivo del fallimento in premessa indicato e di essere quindi riconosciuta creditrice come segue:

- Per l'importo di € 2.184,00= (così determinato : compenso € 2000,00 oltre contributo forfettario del 5% pari ad € 100,00= e CPA 4% pari ad € 84,00) **in prededuzione** in quanto credito sorto in occasione della domanda di concordato con riserva e legato alla successiva pronuncia di fallimento da un rapporto di consecutività, nonché in privilegio ex art. 2755 e 2770 c.c. trattandosi di **spese di giustizia**;
- Per l'importo di € 480,48= per il credito IVA di rivalsa, con **privilegio speciale di grado settimo ex art. 2758 e 2778 c.c.**

Il tutto oltre interessi e rivalutazione successivi, ai sensi di legge.

Seguirà emissione della fattura all'atto del pagamento del riparto in favore dell'odierna istante.

Si autorizza sin da ora la trasmissione a mezzo fax o e-mail di eventuali notifiche e/o comunicazioni della nominata curatela al seguente indirizzo di posta certificata : **ivanlucia.rasulo@ordineavvocatiforlicesena.eu**.

Con doverosa osservanza.

Si allegano unitamente al presente domanda i seguenti documenti:

- 1) Tribunale di Forlì decreto 20 Gennaio 2022 accoglimento domanda di concordato e nomina C. G.;
- 2) Tribunale di Forlì decreto 9 Giugno 2022 liquidazione compenso.

Forlì, li 5 Settembre 2022

Avv. IvanLucia Rasulo

N.R.G. 1/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile-Fallimentare

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati:

Dott. Rossella Talia	<i>Presidente</i>
Dott. Barbara Vacca	<i>Giudice relatore ed estensore</i>
Dott. Maria Cecilia Branca	<i>Giudice</i>

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la domanda di concordato preventivo presentata da **COSTRUZIONI EDILI LEONI - C.E.L. - S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE** con sede legale in Cesena via Ungaretti n. 260 (c.f. 00797880408, e REA FO-170018), in data 15/01/2022, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., volta ad ottenere la concessione del termine per il deposito di proposta definitiva di concordato preventivo, corredata da piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l.fall. o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione;

preso atto che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e a trasmetterla al P.M. in sede;

rilevato che la società ricorrente ha prodotto il verbale di messa in liquidazione della società, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, il bilancio provvisorio al 31/12/2021 da valere quale situazione patrimoniale, economica e finanziaria, un'aggiornata visura camerale e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ritenuto:

- che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità (trattasi di società esercente attività commerciale per operare nel settore dell'edilizia immobiliare, per la quale risultano superate le soglie di cui all'art. 1 l.fall. a fronte di un attivo patrimoniale superiore a € 490.000 nel 2019 e 2020 e di un indebitamento di ca. due milioni di euro) e di quello oggettivo del ricorrere di uno stato di crisi, come risultante anche dall'istanza di fallimento presentata dal creditore Fino 2 Securitisation (RG Pregall. 98/2021) riunita alla presente procedura;
- che sussista la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda concordataria presentata, in quanto la sede principale della ricorrente è ubicata all' interno del circondario di questo Tribunale;
- che risulta, allo stato, sufficientemente dimostrato il potere dell' organo amministrativo rappresentato dal liquidatore Ceccarelli Gianni, che ha rilasciato mandato ai difensori per il deposito della domanda prenotativa, all' epoca della determina ai fini della proposizione della domanda, ferma la necessità del formale deposito, nelle forme previste dall' art. 152 l. fall., della delibera per la presentazione della domanda di concordato "piena";
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., nella misura massima prevista, come richiesto dalla società istante, che, fino al termine dello stato di emergenza pandemica (attualmente prorogato fino al 31/03/2022), è compreso tra 60 e 120 giorni anche quando pende procedimento per la dichiarazione di fallimento, come previsto dall'art. 22 d.l. 118/2021, conv. L. 147/2021, decorrente dalla data di deposito dell'istanza (cfr. Cass. 19.11.2018 n. 29740) ed esclusa l'applicazione della sospensione feriale in presenza di istanza di fallimento;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la

nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell' art. 161, 6° c., l. fall., come modificato dal d. l. n. 69/2013, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

per questi motivi

visto l' art. 161, 6°, 8° e ultimo comma, l. fall.:

1. concede alla società ricorrente **COSTRUZIONI EDILI LEONI - C.E.L. - S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE** termine fino al 13/05/2022 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (completa di piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
2. nomina il Commissario giudiziale nella persona dell'avv. **RASULO IVANLUCIA**, con studio legale in Forlì, Viale Roma n. 58/E, la quale dovrà vigilare sull' attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi sotto indicati;
3. dispone che la società ricorrente nelle date del 15/02/2022, 15/03/2022 e 15/04/2022 depositi in Cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell' impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l' elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore a €

5.000,00 con l' indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

4. il Commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati.

A tal riguardo si segnala alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che senza la specifica autorizzazione del Tribunale non possono essere effettuati pagamenti di compensi o acconti ai consulenti e difensori della società;
- d) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti *ex art. 169 bis l. fall.* e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall' art. 182 *quinquies l. fall.*;
- e) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies l. fall.*;
- f) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- g) che il Tribunale disporrà l' immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l' attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano ovvero provvederà ai sensi dell'art. 173 nel caso in cui l' esercizio dell'attività d'impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori a norma dell'art. 186-*bis ult.* comma l.fall.;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito nonché per la comunicazione del presente decreto:

- al Commissario giudiziale
- alla società ricorrente
- al PM
- al creditore istante il fallimento RG Prefall. 98/2021.

Così deciso a Forlì, il 20/01/2022

Il Presidente

Dr. ssa Rossella Talia

Il Giudice est.

Dr. ssa Barbara Vacca

R.G. 1/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione civile-fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati

Dott. Rossella Talia *Presidente*

Dott. Barbara Vacca *Giudice relatore ed estensore*

Dott. Maria Cecilia Branca *Giudice*

ha pronunciato il seguente decreto:

vista l'istanza depositata dall'avv. Ivan Lucia Rasulo, quale Commissario giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo con riserva richiesta dalla società Costruzioni Edili Leoni - C.E.L. S.r.l. in liquidazione, con richiesta di liquidazione del compenso per l'attività svolta, stante l'avvenuta dichiarazione di inammissibilità del concordato e contestuale dichiarazione di fallimento della società;

considerato:

- che l'incarico conferito al Commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 161, 6° c., l.f. si articola nella fase processuale che intercorre tra il conferimento dell'incarico (che, di regola, è contestuale alla concessione del termine previsto dall'art. 161, 6°, l.f.) e l'adozione del provvedimento con cui il Tribunale ammette il concordato ovvero ne dichiara la inammissibilità ai sensi dell'art. 162, 2° c. l.f. e si articola nell'esercizio di compiti generici di vigilanza oltre che nella redazione di pareri (necessari per espressa previsione di legge, ad esempio, in presenza di una istanza di proroga del termine per il deposito della proposta e del piano);

- che dunque tale incarico appare diverso, quanto a contenuto e durata, rispetto a quello conferito al Commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 l.f., a seguito dell' ammissione del concordato preventivo;
- che il D.M. 30/2012, recante l' adeguamento dei compensi ai curatori fallimentari, regola espressamente all' art. 5 le modalità per la determinazione del compenso spettante al Commissario giudiziale nominato ai sensi dell' art. 163 l.f., ma nulla dispone in merito ai criteri per la determinazione del compenso spettante al commissario incaricato nella fase anteriore all' ammissione della procedura, atteso che tale decreto è stato emanato in epoca antecedente alla introduzione delle modifiche dettate dalle legge n. 98 del 2013;
- che pertanto spetta al Tribunale individuare un criterio che consenta di liquidare il compenso del Commissario ex art. 161, 6° c., l.f. armonizzando le modalità dettate dal citato art. 5 alle peculiarità della fattispecie che si sta esaminando;
- che ai sensi dell' art. 5 D.M. n. 30/2012 se il concordato preventivo prevede la liquidazione dei beni il compenso del Commissario (anche per l' opera prestata successivamente all' omologazione) va determinato tenendo conto dell' attivo realizzato e del passivo indicato nell' inventario, mentre se il concordato contempla forme diverse dalla liquidazione il compenso del commissario (anche per l' opera prestata successivamente all' omologazione) deve essere parametrato all' attivo ed al passivo risultanti dall' inventario;
- che nella fase processuale in cui si colloca la nomina del Commissario previsto dall' art. 161, 6° c., l.f. non è dato conoscere né l' attivo realizzato, né quello inventariato, atteso che nel lasso temporale compreso tra la concessione del termine ex art. 161, 6° c., l.f. e la declaratoria di inammissibilità del concordato non si compie alcuna liquidazione né si procede ad un inventario dei beni della debitrice (attività quest'ultima riservata alla fase successiva all' ammissione della procedura concorsuale);
- che, conseguentemente, deve ritenersi che il criterio cui ragguagliare il compenso del Commissario debba essere esclusivamente quello del passivo così come determinato dal

ricorrente con la documentazione allegata al ricorso e tenendo altresì conto dell'effettiva attività svolta dal Commissario giudiziale;

- che nel caso in esame, tenuto conto del passivo indicato, della breve durata dell'incarico (la nomina è avvenuta il 20/01/2022 e la chiusura della procedura per inammissibilità è stata dichiarata con decreto del 23/05/2022) e dell'attività in concreto svolta si ritiene equo liquidare il compenso nella misura di € 2.000,00 oltre accessori e spese;

per questi motivi

visti gli artt. 39 e 165 l. fall. nonché il D.M. 25.1.2012, n. 30, liquida a favore dell'avv. IVANLUCIA RASULO, quale Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo con riserva di Costruzioni Edili Leoni - C.E.L. S.r.l. in liquidazione, il compenso nella misura di € 2.000,00 oltre a rimborso forfetario del 5% sull'intero compenso, oneri fiscali e contributivi nella misura di legge.

Forlì, 09/06/2022

Il Presidente

Dr. ssa Rossella Talia

Il Giudice est.

Dr. ssa Barbara Vacca